Spedizione in abbonamento postale

Anno 96° — Numero 159

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 13 luglio 1955 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI – TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 841-089 841-737 850-144

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Dimissioni e nomina di Ministri e Sottosegretari di Stato

Il Presidente della Repubblica con decreti in data 2 luglio 1955 ha accettato le dimissioni che gli sono state presentate dal Gabinetto presieduto dall'on. avvocato Mario Scelba ed ha, altresì, accettato le dimissioni dalla carica rassegnate dai Sottosegretari di Stato.

Con altro decreto in pari data il Presidente della Repubblica ha incaricato l'on. avv. prof. Antonio Segni, Deputato al Parlamento, di comporre il nuovo Ministero.

In relazione a tale incarico con decreto in data 6 luglio 1955 il Presidente della Repubblica ha nominato l'on. avv. prof. Antonio Segni, Presidente del Consiglio dei Ministri; con altro decreto, in pari data, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha nominato:

l'on. dott. Giuseppe Saragat, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato senza portafoglio, Vice Presidente del Consiglio dei Ministri;

l'on. dott. Pietro Campilli, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato senza portafoglio;

l'on. prof. Guido Gonella, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato senza portafoglio;

l'on. avv. Raffaele De Caro, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato senza portafoglio;

l'on. prof. Gaetano Martino, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri;

l'on. avv. Fernando Tambroni, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per l'Interno;

l'on. avv. prof. Aldo Moro, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per la Grazia e Giustizia;

l'on. avv. prof. Ezio Vanoni, Senatore della Repubblica, Ministro Segretario di Stato per il Bilancio;

l'on. dott. Giulio Andreotti, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

l'on. avv. Silvio Gava, Senatore della Repubblica, Ministro Segretario di Stato per il Tesoro;

l'on. dott. prof. Paolo Emilio Taviani, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per la Difesa;

l'on. avv. prof. Paolo Rossi, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

l'on. ing. Giuseppe Romita, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per i Lavori Pubblici;

l'on. dott. Emilio Colombo, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura e le Foreste;

l'on. avv. Armando Angelini, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per i Trasporti;

l'on. avv. Giovanni Braschi, Senatore della Repubblica, Ministro Segretario di Stato per le Poste e le Telecomunicazioni;

l'on. avv. Guido Cortese, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per l'Industria ed il Commercio;

l'on. avv. Ezio Vigorelli, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la Previdenza Sociale;

l'on. avv. Bernardo Mattarella, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per il Commercio con l'Estero;

l'on. avv. Gennaro Cassiani, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per la Marina Mercantile.

Con decreto, poi, in data 7 luglio 1955, il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, ha nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le funzioni di Segretario del Consiglio stesso, l'on. avv. Carlo Russo, Deputato al Parlamento, e con altro decreto in data 9 luglio 1955 ha nominato Sottosegretari di Stato per:

la Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli onorevoli avv. Giuseppe Brusasca, Deputato al Parlamento; avv. Lorenzo Natali, Deputato al Parlamento, e avv. Ennio Zelioli Lanzini, Senatore della Repubblica;

gli Affari Esteri, gli onorevoli avv. Vittorio Badini Confalonieri, Deputato al Parlamento; prof. Rinaldo Del Bo, Deputato al Parlamento, e avv. prof. Alberto Folchi, Deputato al Parlamento;

l'Interno, gli onorevoli avv. Guido Bisori, Senatore della Repubblica, e dott. Vittorio Pugliese, Deputato al Parlamento;

la Grazia e Giustizia, l'on. dott. Oscar Luigi Scalfaro, Deputato al Parlamento;

il Bilancio, l'on. dott. Mario Ferrari Aggradi, Deputato al Parlamento;

le Finanze, gli onorevoli dott. Aldo Bozzi, Deputato al Parlamento, e avv. Giacomo Piola, Senatore della Repubblica;

il Tesoro, gli onorevoli Giuseppe Arcaini, Deputato al Parlamento; avv. Antonio Maxia, Deputato al Parlamento; dott. Angelo Mott, Senatore della Repubblica; avv. prof. Luigi Preti, Deputato al Parlamento, e avv. Giustino Valmarana, Senatore della Repubblica

la Difesa, gli onorevoli avv. Virginio Bertinelli, Deputato al Parlamento; avv. prof. Giacinto Bosco, Senatore della Repubblica, e avv. Giovanni Bovetti, Deputato al Parlamento;

la Pubblica Istruzione, gli onorevoli dott. Maria Jervolino, Deputato al Parlamento, e dott. prof. Giovanni Battista Scaglia, Deputato al Parlamento;

i Lavori Pubblici, l'on. dott. Giuseppe Caron, Senatore della Repubblica;

l'Agricoltura e le Foreste, gli onorevoli dott. professore Antonio Capua, Deputato al Parlamento, e dott. prof. Mario Vetrone, Deputato al Parlamento;

i Trasporti, gli onorevoli dott. Egidio Ariosto, Deputato al Parlamento, e avv. Salvatore Mannironi, Deputato al Parlamento;

le Poste e le Telecomunicazioni, l'on. avv. Gaetano Vigo, Deputato al Parlamento;

l'Industria ed il Commercio, gli onorevoli ing. Angelo Buizza, Senatore della Repubblica, Filippo Micheli, Deputato al Parlamento, e dott. Fiorentino Sullo, Deputato al Parlamento;

il Lavoro e la Previdenza Sociale, gli onorevoli dott. Umberto Delle Fave, Deputato al Parlamento; Armando Sabatini, Deputato al Parlamento, e avvocato Giacomo Sedati, Deputato al Parlamento;

per il Commercio con l'estero, l'on. prof. Paolo Treves, Deputato al Parlamento;

la Marina Mercantile, l'on. ing. Corrado Terranova, Deputato al Parlamento.

(3771)

Conferma in carica dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica e sostituzione dell'Alto Commissario aggiunto.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 7 luglio 1955, l'on. avv. Tiziano Tessitori, Senatore della Repubblica, è stato confermato nella carica di Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.

Con decreto, poi, del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 luglio 1955 è stato nominato Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica l'on. dott. Crescenzo Mazza, Deputato al Parlamento, in sostituzione del dimissionario on. dott. prof. Beniamino Gaetano De Maria.

(3772)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 1955.

Iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato del rimorchiatore « Circeo ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Il rimorchiatore « Circeo » è iscritto nel quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 1° giugno 1955.

Il Ministro per la difesa è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1955

GRONCHI

TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *giugno* 1955
Registro n. 24 *Difesa-Marina, foglio n.* 160

(3587)

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1955.

Caratteristiche tecniche di determinati valori postali ordinari.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 238 del regolamento dei servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto Ministeriale 15 luglio 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 31 agosto 1953, con il quale venne autorizzata l'emissione di un francobollo ordinario da L. 13, di un segnatasse da L. 25, di un francobollo per pacchi da L. 1000 e di un bollettino per pacchi dello stesso valore;

Decreta:

Articolo unico.

A) Il francobollo ordinario da lire 13 ha le stesse caratteristiche tecniche degli altri francobolli emessi con il decreto Ministeriale 6 febbraio 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 15 aprile 1953, ed è stampato in rotocalco nel colore rosa.

B) Il segnatasse da lire 25 ha le stesse caratteristiche tecniche degli altri valori della specie emessi con il decreto Ministeriale 12 maggio 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 in data 25 luglio 1947, ed è stampato in rotocalco nel colore rosso mattone.

C) Il francobollo per pacchi postali da lire 1000 (mille) ha le stesse caratteristiche tecniche degli altri francobolli della stessa specie emessi con il decreto

Ministeriale 30 dicembre 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 in data 23 aprile 1947, con la differenza che, nella prima parte, il corno da postiglione è sostituito da un piccolo genio in groppa ad un cavallo al galoppo, e, nella seconda parte, l'indicazione del valore (lire 1000) è in colore su fondo bianco, anzichè viceversa.

Il francobollo è stampato in calcografia nel colore bleu oltremare.

D) Il bollettino per pacchi postali da lire 1000 ha le stesse caratteristiche tecniche degli altri bollettini della specie emessi con il decreto Ministeriale 30 dicembre 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 in data 23 aprile 1947.

E' stampato con sistema tipografico sul colore viola chiaro.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 maggio 1955

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
CASSIANI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1955
Registro n. 23 *Ufficio riscontro poste, foglio n.* 88. — FAGGIANI

(3734)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1955.

Norme per la riscossione in abbonamento per il periodo 4 gennaio 1953-3 gennaio 1956 dell'imposta di fabbricazione sui filati delle varie fibre tessili naturali ed artificiali, istituita con decreto legislativo 3 gennaio 1947, n. 1, successivamente modificato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 1;

Visto il decreto-legge 20 dicembre 1918, n. 1427, convertito, con modificazione, nella legge 18 febbraio 1949, n. 27;

Vista la legge 24 dicembre 1949, n. 940;

Vista la legge 22 marzo 1951, n. 205;

Visto il decreto-legge 18 marzo 1952, n. 117, convertito nella legge 15 maggio 1952, n. 456;

Visto il decreto-legge 19 dicembre 1953, n. 916, convertito, con modificazioni, nella legge 14 febbraio 1954, n. 5;

Ritenuta l'opportunità di disciplinare la riscossione della imposta di fabbricazione sui filati di produzione nazionale, mediante abbonamento, per il periodo 4 gennaio 1953-3 gennaio 1956;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta di fabbricazione sui filati istituita col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 1, successivamente modificato, continuerà ad essere riscossa, per i filati di produzione nazionale, e per il periodo 4 gennaio 1955-3 gennaio 1956, mediante abbonamento, osservate le norme stabilite nel presente decreto.

Art. 2.

L'abbonamento, previsto dal precedente art. 1, è stabilito, per le singole categorie di produttori di filati, mediante applicazione delle seguenti misure di imposta:

1) *Categoria cotonieri*:

Comprende i produttori di:

filati costituiti di solo cotone (sodo, cascame o rigenerato), o di solo fiocco di fibra artificiale o di cascame o di rigenerato di fibra artificiale, o di solo fiocco di canapa, o di cotone in mista intima con fibra artificiale (fiocco, cascame o rigenerato) o con fiocco di canapa;

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 2290 per fuso-anno;

2° e 3° turno giornaliero di lavorazione, L. 2000 per fuso-anno e per ciascun turno.

Per la categoria dei cotonieri la determinazione del canone è fatta su tutta la produzione senza alcuna detrazione per i prodotti esportati, ai quali quindi compete, in caso di esportazione, la restituzione della imposta.

2) *Categoria canapieri-linieri*:

Comprende i fabbricanti di:

a) filati pettinati di canapa e di lino e filati cardati delle relative stoppe, prodotti con filatoi ad aletta:

Turni giornalieri di lavorazione	Misure unitarie d'imposta per fuso-anno con fusi di scartamento							
	fino a 50,8 mm.	più di 50,8 fino a 63,5 mm.	più di 63,5 fino a 88,9 mm.	più di 88,9 fino a 101,6 mm.	più di 101,6 fino a 203,2 mm.	più di 203,2 fino a 228,6 mm.	più di 228,6 fino a 254 mm.	più di 254 mm.
1° turno	2.325	2.625	2.907	3.150	3.787	4.200	4.700	5.000
2° turno	2.034	2.297	2.544	2.756	3.314	3.675	4.112	4.375
3° turno	1.860	2.100	2.325	2.520	3.030	3.360	3.760	4.000

Per i filati di canapa prodotti con fusi di scartamento più di 203,2 fino a 228,6 millimetri; più di 228,6 fino a 254 millimetri; più di 254 millimetri, le relative misure unitarie d'imposta sopra stabilite sono applicabili soltanto se detti filati misurino non più di 1000 metri per chilogrammo. Qualora i filati stessi misurino più di 1000 metri per chilogrammo le misure unitarie di imposta suddette sono aumentate del 20 %.

Per scartamento del fuso deve intendersi l'altezza utile del rocchetto, ossia la distanza fra le facce interne delle flange del rocchetto stesso:

b) filati costituiti con le materie prime di cui alla sopraindicata lettera *a*), prodotti con filatoi a campana sistema centrifugo:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 6200 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 5425 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 4960 per fuso-anno;

c) filati costituiti con le materie prime di cui alla sopraindicata lettera *a*), prodotti con filati ring:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 4000 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 3500 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 3200 per fuso-anno.

Per questa categoria i canoni annuali sono calcolati al netto della quota parte dei filati esportati all'estero e, pertanto, nessun rimborso compete all'atto della esportazione dei filati e dei rispettivi manufatti e confezioni.

3) *Categoria jutieri*:

Comprende i produttori di filati di juta:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 4000 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 3500 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 3200 per fuso-anno.

La categoria non ha diritto alla restituzione d'imposta, per i prodotti esportati, perchè i canoni di abbonamento sono calcolati al netto della imposta relativa ai prodotti destinati all'esportazione.

4) *Categoria lanieri*:

Comprende i produttori di:

Alfa) filati cardati:

a) tipo autonomi:

I) filati cardati costituiti da cotone rigenerato o da cascami di cotone da soli o in mista intima, di solito, con cascami di fibra artificiale o fibra artificiale rigenerata, oppure costituiti da sola fibra artificiale rigenerata o da solo cascame di fibra artificiale di lunghezza inferiore a 55 mm., e, in ogni caso, contenenti o non lana rigenerata in quantità non superiore al 5 %, prodotti con filatoi intermittenti o con filatoi continui diversi dai ring:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 1200 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 1050 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 960 per fuso-anno;

II) filati cardati, costituiti come al precedente comma I), aventi in mista intima anche cotone sodo, anelli e stoppini di cotone e misuranti non più di 16.000 metri per chilogrammo, prodotti con filatoi intermittenti o con filatoi continui diversi dai ring:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 1800 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 1575 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 1440 per fuso-anno.

I filati di cui al precedente comma II), che misurino più di 16.000 metri per chilogrammo, vanno tassati con l'applicazione delle normali misure d'imposta stabilite per la categoria cotonieri.

Quando il particolare tipo di filato cardato indicato al comma II), misurante non più di 16.000 metri per chilogrammo, è prodotto con filatoi intermittenti o con filatoi continui diversi dai ring. i quali vengono alimentati esclusivamente da stoppini ricavati per divisione diretta del velo, e i filatoi risultano installati in fabbriche che non dispongono di banchi di stiro, si applica, ai fini della liquidazione del canone annuale, la misura d'imposta stabilita per i filati di cui al precedente comma I);

III) filati cardati, costituiti da materie prime come al comma II), misuranti più di 16.000 metri fino a 24.000 metri per kg., prodotti con filatoi intermittenti o con filatoi continui diversi dai ring, i quali vengono alimentati esclusivamente da stoppini ricavati per divisione diretta del velo, ed i filatoi risultano installati in fabbriche che non dispongono di banchi di stiro:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 1350 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 1180 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 1080 per fuso-anno;

IV) filati cardati, costituiti da materie prime come al comma I), prodotti con filatoi ring:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 1520 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 1330 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 1216 per fuso-anno;

V) filati cardati, costituiti da materie prime come al comma II), misuranti non più di 16.000 metri per kg., prodotti con filatoi « ring » i quali vengono alimentati esclusivamente da stoppini ricavati per divisione diretta del velo, purchè i filatoi risultino installati in fabbriche che non dispongono di banchi di stiro:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 1520 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 1330 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 1216 per fuso-anno;

VI) filati cardati, costituiti come al precedente comma II), misuranti più di 16.000 metri fino a 24.000 metri per kg., prodotti con filatoi « ring » i quali vengono alimentati esclusivamente da stoppini ricavati per divisione diretta del velo, purchè i filatoi risultino installati in fabbriche che non dispongono di banchi di stiro:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 1710 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 1496 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 1368 per fuso-anno;

VII) per i filati cardati, costituiti da materie prime come al comma II), prodotti con filatoi « ring » installati in fabbriche provviste di banchi di stiro, si applicano, ai fini della liquidazione del canone annuale di abbonamento, le misure unitarie d'imposta stabilite per la categoria cotonieri;

b) filati cardati « sistema laniero » costituiti di sola fibra artificiale (fiocco, cascame) misuranti non più di 24.000 metri per kg., e per la fabbricazione dei quali sia adoperato fiocco o cascame di lunghezza non superiore a 70 millimetri:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 1585 per fuso-anno;

2° e 3° turno giornaliero di lavorazione, L. 1386 per fuso-anno e per ciascun turno.

I filati di cui alla precedente lettera *b*), misuranti più di 24.000 metri, vanno tassati con le normali misure di imposta stabilite per la categoria cotonieri;

c) filati cardati costituiti:

I) da sola lana rigenerata oppure da lana (vergine, cascame) in misura non superiore al 35 % in

mista intima con lana rigenerata, fiocco di fibra artificiale rigenerato o cascame di fibra artificiale o con altre fibre (cascami, rigenerate), prodotti con filatoi intermittenti o con filatoi continui diversi dai ring:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 2000 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 1750 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 1600 per fuso-anno.

Per poter usufruire dell'applicazione delle misure di imposta di cui alla precedente lettera c-I) la ditta interessata dovrà presentare apposita dichiarazione all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente precisando la percentuale di lana vergine e di cascame di lana che intende impiegare nei filati di cui sopra, nei limiti del 35 %, percentuale che dovrà essere constatata dai competenti organi di finanza, con accertamento diretto o con prelevamento saltuario di campioni delle miste.

I filati ottenuti dalle miste che abbiano un contenuto di lana (vergine, cascame) superiore al 35 %, prodotti con i filatoi indicati al comma c-I), vanno tassati con l'applicazione dell'imposta di cui alla successiva lettera d-I);

II) da materie prime come alla sopraindicata lettera c-I), prodotti con filatoi « ring »:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 4500 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 3937 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 3600 per fuso-anno;

d) filati cardati, costituiti:

I) da lana vergine da sola o in mista intima con cascami di lana o con lana rigenerata e con altre fibre rigenerate o non, prodotti con filatoi intermittenti o con filatoi continui diversi dai ring:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 2590 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 2266 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 2072 per fuso-anno;

II) da materie prime come alla sopraindicata lettera d-I), prodotti con filatoi « ring »:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 4200 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 3675 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 3360 per fuso-anno;

c) filati cardati, contenenti non meno del 50 % di cascami di pelo di capra in mista intima con fiocco o cascame di fibra artificiale, prodotti esclusivamente con cascami di pelo di capra ottenuti presso gli stessi stabilimenti produttori di filati pettinati di pelo di capra;

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 2000 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 1750 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 1600 per fuso-anno.

Per i filati suddetti contenenti una percentuale inferiore al 50 % di pelo di capra si applicano le aliquote previste alla precedente lettera *d*-I).

Per le fabbriche di filati cardati, nelle quali sono installati esclusivamente « selfacting » di tipo antiquato che abbiano fusi montati su fusiera rigida, le aliquote stabilite al n. 4), lettera *d*-I) del gruppo « filati cardati » sono ridotte del 10 %, quando il numero complessivo dei fusi installati in fabbrica non sia superiore a 800, e del 5 % quando sia superiore a 800.

Beta) filati pettinati:

a) prodotti con filatoi « selfacting »:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 5350 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 4681 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 4280 per fuso-anno;

b) prodotti con filatoi « ring » sistema francese:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 8500 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 7437 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 6800 per fuso-anno;

c) prodotti con filatoi « ring » sistema inglese:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 6400 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 5600 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 5120 per fuso-anno;

d) prodotti con filatoi a « campana » sistema inglese:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 5200 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 4550 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 4160 per fuso-anno;

e) prodotti con filatoi ad « aletta » sistema inglese:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 4900 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 4290 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 3920 per fuso-anno;

f) filati pettinati, contenenti non meno del 50 % di pelo di capra in mista intima con fiocco o cascame di fibra artificiale:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 4900 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 4290 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 3920 per fuso-anno.

Per i filati suddetti contenenti una percentuale inferiore al 50 % di pelo di capra si applicano le aliquote previste alla precedente lettera *c*) per i filati prodotti con filatoi « ring » sistema inglese.

Anche per la categoria dei lanieri la determinazione dei canoni è fatta su tutta la produzione senza alcuna detrazione per i prodotti esportati, ai quali quindi compete, in caso di esportazione, la restituzione del-

l'imposta. Tale restituzione per i filati cardati compresi al n. 4), lettere a) e b), della categoria lanieri, in caso di esportazione, va effettuata con le aliquote stabilite per i filati di cotone.

5) *Categoria filandieri di seta*:

Comprende i produttori di filati di seta:

bacinella per la trattura della seta fino a 8 capi, L. 21 per giorno di otto ore lavorative;

bacinella per la trattura della seta da 9 a 12 capi, L. 26 per giorno di otto ore lavorative;

bacinella per la trattura della seta da 13 a 16 capi, L. 30 per giorno di otto ore lavorative.

Per le bacinelle con un numero di capi superiore a 16 è stabilita una misura d'imposta di L. 30 più L. 2 per ogni capo oltre i 16 capi;

bacinella per bozzoli doppi, L. 35 per giorno di otto ore lavorative.

L'imposta è aumentata proporzionalmente se le ore lavorative risultino superiori a otto per giornata.

La categoria non ha diritto alla restituzione della imposta per i prodotti esportati, perchè i canoni di abbonamento sono calcolati al netto della imposta relativa ai prodotti destinati all'esportazione.

6) *Categoria filatori di cascami di seta*:

a) filati pettinati (chappe):

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 355 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 310 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 284 per fuso-anno;

b) filati cardati (burretta):

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 340 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 300 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 272 per fuso-anno;

c) filati pettinati di fiocco di fibra artificiale della lunghezza da 80 a 100 mm. o più, misuranti per ogni chilogrammo 55.000 metri o più:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 585 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 511 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 468 per fuso-anno.

La categoria non ha diritto alla restituzione dell'imposta per i prodotti esportati perchè i canoni di abbonamento sono calcolati al netto della imposta relativa ai prodotti destinati all'esportazione.

7) *Categoria filatori di fibre artificiali e sintetiche a filamento sia continuo che discontinuo* (compresi lamette e crini ed i filati lanasel, lanalux e simili):

I) filati alla viscosa, per ogni filiera in attività continua durante tutto l'anno, L. 13.500;

II) filati all'acetato, per ogni filiera in attività continua durante tutto l'anno, L. 62.640;

III) filati al cuproammonio, per ogni filiera in attività continua durante tutto l'anno, L. 13.910;

IV) filati alla viscosa ad alta resistenza, per ogni filiera in attività continua durante tutto l'anno, L. 90.820;

V) filati di fibre poliamidiche, per ogni filiera in attività continua durante tutto l'anno, L 1.414.430;

VI) filati di fibre polivinìliche, per ogni filiera in attività continua durante tutto l'anno, L. 359.100;

VII) filati di fibre polietileniche, per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 1.051.000.

L'imposta sarà aumentata proporzionalmente se le ore lavorative risultino superiori ad otto per giornata;

VIII) filati di fibre di polistirolo, per ogni filiera in attività per 10 ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 1.875.300.

L'imposta sarà aumentata proporzionalmente se le ore lavorative risultino superiori a 10 per giornata.

Per i filatori di questa categoria che producono filati di vetro, sia a filamento continuo che discontinuo, l'imposta sarà liquidata come segue:

a) filati a filamento continuo:

per ogni filiera in attività continua durante tutto l'anno, L. 1.050.000;

b) filati a filamento discontinuo:

per ogni filiera producente fasci di filamenti destinati a costituire filati a fibra discontinua, con o senza anima, in attività continua durante tutto l'anno, L. 252.000.

La categoria non ha diritto alla restituzione dell'imposta per i prodotti esportati, perchè i canoni di abbonamento sono calcolati al netto dell'imposta relativa ai prodotti destinati all'esportazione.

8) *Categoria filatori a mano di canapa*:

per i filati di canapa misuranti, per ogni chilogrammo, più di mille metri, ottenuti da esercenti filatori a mano, per ogni gancio (uncino o raggino) L. 30 per giornata di otto ore lavorative.

L'imposta è aumentata proporzionalmente se le ore lavorative risultino superiori ad otto per giornata.

La categoria non ha diritto alla restituzione della imposta per i prodotti esportati, perchè il canone di abbonamento è calcolato al netto dell'imposta relativa ai prodotti destinati alla esportazione.

Art. 3.

Le misure unitarie d'imposta per il calcolo dei canoni di abbonamento, fissate al precedente art. 2, si riferiscono:

a) ad un fuso di filatura installato e funzionante in un turno giornaliero di lavorazione per duecentottantacinque giorni di un anno solare per i filati, anche misti, di cotone, di lana, di lino, di canapa, di juta, di cascame di seta pettinata (chappe), di cascami di seta cardata (burretta) e di fiocco di fibra artificiale.

I 285 giorni di cui al precedente comma riguardano i giorni lavorativi considerati per la determinazione dei canoni annuali in base alle misure unitarie d'imposta stabilite per i filati indicati alla precedente lettera a).

Le festività riconosciute agli effetti dell'abbonamento all'imposta filati sono quelle stabilite dagli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1949, n. 260, nonchè dodici giorni di ferie annuali e la festa del Santo Patrono.

Le inattività dovute alle ferie o alla festa del Santo Patrono devono essere preventivamente denunciate al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbrica-

zione entro le ore 11 del secondo giorno precedente a quello in cui ha inizio la interruzione della lavorazione.

Qualora l'inizio della inattività, di cui al precedente comma, non venga come innanzi denunciato, per le inattività non denunciate è dovuta l'imposta.

I fabbricanti che, per esigenze della propria industria, intendono eseguire lavorazioni anche nei giorni considerati festivi sono tenuti a farne preventiva denuncia all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione agli effetti del pagamento della maggiore imposta dovuta.

Qualora dette lavorazioni vengano eseguite con un numero di filatoi ovvero con orario di lavorazione diversi da quelli convenzionati, le lavorazioni stesse dovranno essere effettuate sotto vigilanza finanziaria continuativa con spese a carico delle ditte interessate:

b) ad una filiera in attività continua durante tutto l'anno per i filati di fibre tessili artificiali e sintetiche a filamento continuo (compresi lamette e crini, nonchè i filati lanasel, lanalux e simili) alla viscosa, all'acetato, al cuproammonio, e per i filati di fibre poliamidiche e fibre polivinliche;

c) ad una filiera attiva per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi per i filati di fibre polietileniche;

d) ad una filiera attiva per dieci ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, per i filati di fibre di polistirolo;

e) ad una filiera in attività continua durante tutto l'anno per i filati di vetro e filamento sia continuo che discontinuo;

f) ad una bacinella per la trattura della seta, attiva per otto ore giornaliere lavorative, comprese le bacinelle dei bozzoli doppi;

g) ad un gancio (uncino o raggino) attivo per otto ore giornaliere lavorative per la filatura a mano di canapa.

Qualsiasi variazione ai 285 giorni lavorativi dell'anno, calcolati per la determinazione dei canoni annuali, va tenuta presente per operare i conguagli di imposta che ne derivano.

Art. 4.

Il turno giornaliero di lavorazione di cui alla lettera *a*) dell'articolo precedente ha una durata di otto ore teoriche giornaliere continuative ivi compresa la mezz'ora di riposo e però le misure d'imposta stabilite per ogni fuso si riferiscono ad una lavorazione effettiva non superiore a sette ore e mezza per turno.

Qualora nel corso del turno di lavoro di otto ore teoriche giornaliere vengano ad essere effettuate, per qualsiasi motivo, più di sette ore e mezza effettive di lavoro, è dovuta la differenza d'imposta per la maggiore produzione conseguita rispetto a quella realizzabile nelle sette ore e mezza di lavoro effettivo nel turno.

Le fabbriche che usino prolungare di una o due ore straordinarie il normale turno di lavoro di otto ore teoriche giornaliere, senza che si faccia luogo ad alcun cambio di squadre di operai, sono tenute a farne preventiva denuncia al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione ed a corrispondere l'imposta, afferente alla maggiore produzione conseguita nelle ore straordinarie effettivamente compiute, con l'applicazione della misura unitaria di imposta corrispondente al turno di lavorazione prolungato.

Art. 5.

Il turno di otto ore teoriche giornaliere corrisponde per ogni settimana lavorativa normalmente a 48 ore.

Qualora il numero totale delle 48 ore settimanali sia ridotto, per tutti i filatoi o macchine da filiera installati in un reparto omogeneo di filatura, per un periodo di almeno sei giorni lavorativi consecutivi, ad un numero inferiore di ore preventivamente denunciato è consentita una porporzionale riduzione del canone. E però, nel caso che la riduzione riguardi più turni di lavoro nella stessa giornata, e ogni turno sia ridotto a non più di sei ore, per i primi due turni di lavoro sarà applicata la misura unitaria d'imposta stabilita per il primo turno, commisurata alle ore effettive di lavoro di ogni turno, e, per il terzo turno, la misura unitaria d'imposta stabilita per il terzo turno pure commisurata alle ore effettive del turno stesso.

Comunque, quando per effetto della suindicata riduzione delle ore di lavoro nella stessa giornata non vengono compiute più di dodici ore di lavoro, si applica la misura unitaria d'imposta stabilita per il primo turno commisurata alle ore effettive di lavoro.

Quando il sistema di lavorazione ad attività ridotta non sia osservato da parte del fabbricante per il periodo minimo di sei giorni lavorativi consecutivi, nessuna riduzione di canone compete alla ditta la quale, nel caso, è tenuta al pagamento dell'imposta calcolata in base all'orario giornaliero dei turni stabiliti in convenzione.

Nel caso di lavorazione effettuata con tre turni in una stessa giornata, il fabbricante, che denunci di voler sopprimere per sistema di lavorazione ridotto uno qualsiasi dei tre turni, è pur sempre tenuto a pagare l'imposta stabilita per i primi due turni di lavorazione. Similmente, nel caso di lavorazione su due turni, qualora il fabbricante denunci di volerne sopprimere uno qualsiasi, la liquidazione dell'imposta sarà sempre effettuata con l'applicazione della misura unitaria prevista per il primo turno di lavorazione.

Qualsiasi altra variazione agli elementi presi a base per la stipulazione delle convenzioni di abbonamento, che importi un nuovo sistema di lavorazione non contemplato nel presente decreto e che comunque dia luogo a riduzione di canone, deve essere preventivamente denunciata dalla ditta al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione. Il sistema di lavorazione che deriva della suindicata variazione deve essere osservato dalla ditta, ai fini della diminuzione dell'imposta, per il periodo minimo di sei giorni lavorativi consecutivi.

Non interrompe il periodo di sei giorni lavorativi consecutivi previsto dal presente articolo e dai successivi articoli 6, 9, 11, 12 e 14, l'inattività totale o parziale delle fabbriche o di un suo reparto omogeneo di filatura, dovuta all'insorgere di un impedimento improvviso ed estraneo alla volontà del fabbricante e denunciata nei modi prescritti, purchè il sistema o il genere di lavorazione intrapreso venga in complesso attuato per un periodo di tempo non inferiore a quello stabilito per fruire delle concessioni.

Art. 6.

I fabbricanti, che per esigenze della propria industria sogliono eseguire più turni di lavoro nella stessa giornata con un numero di filatoi o macchine da filiera differente da turno a turno, possono essere ammessi a

pagare la imposta in base al numero dei filatoi o macchine da filiera funzionanti per ciascun turno di lavoro, purchè tale sistema di lavorazione, preventivamente denunciato al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, abbia carattere stabile o quanto meno una durata non inferiore a sei giorni lavorativi consecutivi e la lavorazione sia effettuata sotto vigilanza continuativa finanziaria, con spese a carico del fabbricante interessato.

Qualora il sistema di lavorazione di cui al precedente comma non sia osservato dalla ditta per il periodo minimo di sei giorni lavorativi consecutivi, la liquidazione dell'imposta per tutti i turni di lavoro eseguiti sarà effettuata in base al numero massimo dei filatoi o macchine da filiera installati e funzionanti e per il periodo di effettiva lavorazione.

Art. 7.

Agli effetti della determinazione del canone annuo di abbonamento, per l'annata 4 gennaio 1955-3 gennaio 1956, i fabbricanti di filati debbono far pervenire, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, apposita dichiarazione di conferma o di rettifica della denuncia già a suo tempo presentata a termini dell'art. 7 del decreto Ministeriale 22 luglio 1954.

Ogni successiva variazione, apportata durante il corso dell'abbonamento, agli elementi della denuncia e che comunque comporti un aumento d'imposta, deve essere immediatamente comunicata al competente Ufficio tecnico che dispone per i controlli del caso e per il pagamento della maggiore imposta dovuta.

Art. 8.

L'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, ricevuta la denuncia di cui al precedente art. 7 e fatti gli opportuni accertamenti, procede nei confronti di ogni ditta fabbricante alla determinazione del canone annuo di abbonamento ed alla stipulazione della relativa convenzione.

La convenzione deve contenere:

a) gli estremi della denuncia e gli elementi necessari per la determinazione del canone, risultante dalla denuncia stessa e dagli accertamenti d'ufficio;

b) l'ammontare del canone e le modalità di pagamento;

c) gli obblighi della ditta e l'esplicito richiamo alle sanzioni previste per le eventuali violazioni.

La convenzione di abbonamento è valida per l'annata a cui si riferisce l'abbonamento ed è stipulata con i singoli fabbricanti e con i loro mandatari.

Art. 9.

Le ditte, le quali intendono passare, anche utilizzando soltanto una parte del filatoio installato, da un genere di lavorazione ad altro diverso da quello convenuto nell'abbonamento o stabilito d'ufficio e che importi variazioni delle misure unitarie d'imposta in base alle quali sono liquidati i canoni annuali, sono tenute a farne preventiva denuncia al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, indicando il genere della nuova lavorazione, e la sua presunta durata che, in ogni caso, non deve essere inferiore a sei giorni lavorativi consecutivi, nonchè il numero e la matricola dei filatoi destinati a tale lavorazione.

L'Ufficio, ricevuta la denuncia, dispone per i necessari controlli e determina le variazioni da apportare alle rate di canone precedentemente stabilite.

Le spese per la vigilanza di dette speciali lavorazioni sono a carico dei fabbricanti.

Nel caso che il nuovo genere di lavorazione comporti l'applicazione di misure unitarie d'imposta più basse di quelle adottate in convenzione, e non venga osservato per il periodo minimo di sei giorni lavorativi consecutivi, nessuno scarico d'imposta sarà concesso alla ditta. Nel caso invece che il genere di lavorazione comporti l'adozione di misure unitarie d'imposta più elevate e la lavorazione non sia attuata per il periodo minimo di cui sopra, la liquidazione del canone sarà effettuata con l'applicazione di tali maggiori misure d'imposta e per l'intero periodo di sei giorni.

Qualora, durante il periodo in cui viene eseguita la speciale lavorazione di cui sopra, la ditta dichiari inattivi uno o più filatoi diversi da quelli compresi nella denuncia di cui al precedente primo comma, tali inattività non hanno alcun effetto sulla esecuzione della concessione prevista dal presente articolo.

Art. 10.

Le ditte le quali, per esigenze della propria industria, abbiano necessità di preparare, in via sperimentale, campioni di particolari tipi di filati utilizzando anche una parte dei fusi montati sul filatoio, debbono presentare, almeno tre giorni prima di iniziare tale lavorazione, al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione apposita denuncia nella quale dovrà essere specificata la lavorazione sperimentale che si intende effettuare nonchè la sua presunta durata che potrà, nel caso, essere inferiore anche ai sei giorni lavorativi previsti dal precedente art. 9.

Tali lavorazioni dovranno essere effettuate sotto vigilanza fiscale continuativa, con spese a carico della ditta interessata.

Art. 11.

Le ditte, produttrici di filati cardati, le quali abbiano necessità di ridurre il numero dei fusi funzionanti su uno o più filatoi, debbono presentare, almeno tre giorni prima di iniziare detta lavorazione, al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, apposita denuncia, con la quale la ditta si impegna a lavorare con i filatoi come sopra sistemati per non meno di sei giorni lavorativi consecutivi, indicando il numero e la matricola dei filatoi impiegati per tale lavorazione, nonchè il numero dei fusi di ciascuno di detti filatoi.

L'Ufficio, ricevuta la denuncia, dispone la rimozione dei fusi dichiarati inattivi, i quali saranno custoditi in apposito cassone suggellato dalla finanza, suggella i filatoi in modo da impedire l'eventuale montaggio di altri fusi in sostituzione di quelli smontati e provvede, per il periodo di tempo in cui viene attuata la suindicata riduzione del numero dei fusi lavoranti, alla conseguente diminuzione d'imposta a carico del fabbricante interessato.

Qualora, durante il periodo in cui viene eseguita la speciale lavorazione di cui sopra, la ditta dichiari inattivi uno o più filatoi diversi da quelli compresi

nella denuncia di cui al precedente primo comma, tali inattività non hanno alcun effetto sulla esecuzione della concessione prevista dal presente articolo.

Art. 12.

Nella lavorazione di filato di fibra artificiale a filamento continuo, per la quale il fabbricante, per esigenze tecniche, ha necessità di utilizzare soltanto qualcuna delle sezioni in cui siano suddivise le filiere costituenti la macchina, può consentirsi che l'imposta, per il periodo di tempo in cui viene variato il numero delle sezioni di filiere in attività, venga liquidata in base al numero delle sezioni di filiere effettivamente funzionanti.

All'uopo il fabbricante deve presentare, almeno tre giorni prima di iniziare la speciale lavorazione, apposita denuncia al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, nella quale debbono essere indicati la matricola delle macchine da filiera che si intendono mantenere attive, il tipo e il colore del filato da produrre, e la presunta durata della lavorazione, la quale in ogni caso non deve essere inferiore a sei giorni lavorativi consecutivi.

L'Ufficio, ricevuta la denuncia, dispone per i necessari controlli nonchè per il suggellamento delle sezioni dichiarate inattive, e determina le variazioni da apportare, in dipendenza della speciale lavorazione, alle rate di canone precedentemente stabilite.

Il reparto in cui si effettuano le lavorazioni di cui sopra sarà sottoposto a saltuari controlli da parte del personale di finanza, con spese a carico della ditta interessata.

Nel caso che la ditta, durante il periodo in cui viene eseguita la speciale lavorazione, dichiari di tenere inattive una o più macchine da filiera diverse da quelle comprese nella denuncia di cui al precedente secondo comma, tali inattività non hanno alcun effetto sulla esecuzione della concessione prevista dal presente articolo.

Art. 13.

Qualora la particolare lavorazione intrapresa a termini del precedente art. 12 venga successivamente modificata, su una determinata macchina, prima ancora che sia trascorso il prescritto periodo di sei giorni lavorativi consecutivi, la liquidazione dell'imposta per le lavorazioni effettuate su detta macchina in tale periodo va eseguita in base al numero massimo di sezioni di filiere denunciate funzionanti per la macchina stessa e per l'intero periodo di sei giorni, calcolato a decorrere dalla data d'inizio della lavorazione come sopra intrapresa e modificata.

Art. 14.

Le ditte le quali, per esigenze della propria industria, intendono attuare, per una parte dei filatoi installati, un orario di lavorazione ridotto, diverso da quello convenzionato per tutti i filatoi, debbono presentare, almeno tre giorni prima di iniziare la lavorazione come sopra ridotta, al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione apposita denuncia, nella quale devono essere specificati la matricola e il numero dei filatoi per i quali si intende lavorare con orario ridotto, nonchè la presunta durata della lavorazione, che, in ogni caso, non deve essere inferiore a sei giorni lavorativi consecutivi.

I filatoi da utilizzare per la lavorazione ad orario ridotto dovranno essere raggruppati in un'unica sala o delimitati in modo da rendere il più agevole possibile, al personale preposto alla vigilanza, l'individuazione immediata dei filatoi lavoranti ad orario ridotto.

Tali lavorazioni dovranno essere effettuate sotto vigilanza fiscale continuativa, con spese a carico della ditta interessata.

Per il periodo di tempo in cui viene attuata la suindicata lavorazione è consentita a favore del fabbricante interessato la conseguente diminuzione d'imposta.

Nel caso che durante tale periodo la ditta dichiari inattivi uno o più filatoi diversi da quelli compresi nella denuncia di cui al precedente primo comma, tali inattività non hanno alcun effetto sulla esecuzione della concessione prevista dal presente articolo.

Art. 15.

Qualora, in opifici di filatura delle categorie: cotonieri, jutieri, lanieri, o da filatori di pettinato di fiocco di fibra artificiale, si ottengano filati direttamente ai banchi a fusi che normalmente producono lo stoppino che passa poi al filatoio per la trasformazione in filati, il relativo reparto sarà assoggettato a vigilanza continuativa da parte della finanza, con spese a carico del fabbricante, ai fini di accertare il quantitativo ed il titolo di filato come sopra ottenuto, da tassare con la applicazione delle aliquote d'imposta previste in legge.

All'uopo la ditta dovrà presentare, almeno tre giorni prima d'iniziare la lavorazione, apposita dichiarazione in doppio esemplare al competente Ufficio tecnico nella quale dovrà indicare:

a) il numero dei banchi a fusi e dei rispettivi fusi impiegati per la produzione di detti filati;

b) la materia prima adoperata;

c) il quantitativo e il titolo del filato da produrre;

d) la presumibile durata della lavorazione, che in ogni caso non deve essere inferiore a sei giorni lavorativi consecutivi.

Qualora i banchi a fusi, durante tutto il periodo dell'abbonamento, producano filati di cotone o di juta, la determinazione dei relativi canoni annuali di abbonamento sarà fatta come segue:

a) per i filati di cotone, con l'applicazione delle misure unitarie d'imposta previste al n. 1) del precedente art. 2;

b) per i filati di juta, con l'applicazione delle seguenti misure unitarie d'imposta:

1° turno giornaliero di lavorazione, lire 10.000 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, lire 8750 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, lire 8000 per fuso-anno.

Art. 16.

La convenzione, prevista dal precedente art. 8, mentre impegna la ditta dal momento della sottoscrizione, diviene efficace ed obbligatoria per l'Amministrazione all'atto dell'approvazione da parte dell'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, salvo eventuali rettifiche dipendenti da errori o da inesatte interpretazioni delle disposizioni riguardanti la stipulazione delle convenzioni stesse.

Qualora nel corso dell'annata di abbonamento nelle fabbriche di filati vengano installati particolari tipi

di filatoi o macchine da filiera ovvero siano prodotti filati costituiti da materie prime o con sistemi non contemplati dal presente decreto, saranno eseguiti esperimenti di lavorazione per l'accertamento della produttività unitaria, ai fini della determinazione delle misure di imposta che saranno stabilite dal Ministro per le finanze.

Art. 17.

La restituzione dell'imposta sui prodotti tessili esportati all'estero, nei casi in cui questa è ammessa, continuerà ad applicarsi sotto l'osservanza delle disposizioni vigenti:

a) per i filati di solo cotone (sodo, cascame o rigenerato); o di solo fiocco di fibra artificiale, o di cascame o di rigenerato di fibra artificiale, o di solo fiocco di canapa, o di cotone in mista intima con fibra artificiale (fiocco, cascame o rigenerata), o con fiocco di canapa, nonchè per i filati di sola lana (vergine, cascame o rigenerata) o di lana, in quantità superiore al 5 % in mista intima con altre fibre, rigenerate o non, esportati all'estero fino all'11 febbraio 1956;

b) per i manufatti (tessuti e cucirini greggi o imbianchiti) fabbricati con i filati di cui alla precedente lettera a), esportati all'estero fino al 3 marzo 1956;

c) per tutti gli altri manufatti e confezioni fabbricati con i filati di cui alla precedente lettera a), esportati all'estero fino al 3 aprile 1956.

Ai filati cardati costituiti da cotone rigenerato o da cascame di cotone da soli o in mista intima, di solito, con cascami di fibra artificiale o con fibra artificiale rigenerata ed eventualmente anche con cotone sodo, anelli e stoppini di cotone, oppure costituiti da sola fibra artificiale (fiocco, cascame, rigenerata) e, in ogni caso, contenenti o non lana rigenerata in quantità non superiore al 5 %, all'esportazione compete la restituzione della imposta con le aliquote previste per i filati di cotone.

Art. 18.

Qualora il fabbricante ometta di presentare la denunzia prescritta al precedente art. 7 il canone di abbonamento è stabilito dall'Ufficio competente sulla base dei dati eventualmente in suo possesso o acquisiti mediante accertamento diretto presso le fabbriche.

La stessa procedura di cui al precedente comma sarà seguita nei confronti di quei fabbricanti che, per qualsiasi motivo, si rifiutino di firmare l'atto di convenzione per discordanze sorte circa la determinazione del canone di abbonamento.

Contro la determinazione del canone stabilito come sopra d'ufficio la ditta può produrre ricorso al Ministero delle finanze nel termine perentorio di quindici giorni da quello della notifica della determinazione stessa.

Il ricorso non sospende l'obbligo di pagamento delle rate del canone impugnato.

Art. 19.

Per i filandieri di seta e di bozzoli doppi ed i filatori a mano di canapa che abbiano una produzione di filati corrispondente ad un'imposta complessiva annua superiore a lire 800.000 o che, avendo una produzione inferiore, chiedano di corrispondere l'imposta in abbonamento con l'applicazione delle misure unitarie d'imposta stabilite dall'art. 2 del presente decreto, il canone è determinato mensilmente per la durata della lavorazione.

All'uopo, oltre la denuncia prevista dal precedente art. 7, detti fabbricanti debbono presentare, al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, almeno tre giorni prima dell'inizio della lavorazione di ciascun mese, una dichiarazione in doppio esemplare, nella quale deve essere indicato:

dagli esercenti di filande di seta:

a) il numero e il tipo delle bacinelle con l'indicazione dei rispettivi capi;

b) il quantitativo di filato da produrre giornalmente per ciascuna bacinella con l'indicazione dei giorni e delle ore giornaliere di lavoro;

c) la produzione totale giornaliera di filati;

d) il quantitativo complessivo di filati da produrre nel periodo di lavorazione dichiarato;

dagli esercenti filatura a mano di canapa, che producono filati misuranti più di 1000 metri per chilogrammo:

il numero dei ganci (uncini o raggini) che saranno attivati nel periodo di lavorazione dichiarato, nonchè gli altri dati ed elementi indicati alle precedenti lettere b), c) e d).

A tale dichiarazione sarà allegata la quietanza di Tesoreria comprovante il versamento del canone dovuto in base alla dichiarazione stessa.

L'Ufficio verifica l'esattezza della dichiarazione e procede alla liquidazione definitiva del canone.

Art. 20.

L'Amministrazione ha facoltà di applicare bolli e sigilli agli apparati ed ai macchinari, adibiti alla produzione di filati, che siano inattivi.

I funzionari dell'Amministrazione, gli ufficiali ed agenti di polizia tributaria hanno facoltà di accedere in qualsiasi momento nei locali ove si svolgono le lavorazioni e di eseguire verifiche, riscontri e ricerche ovvero rilevare dati relativi alla produzione pro-fuso dei filatoi o delle macchine da filiere installati nelle fabbriche.

In caso di manomissioni o di alterazioni di qualsiasi natura ai bolli o sigilli posti dall'Amministrazione, si applicano le sanzioni previste nell'art. 29 del decreto legislativo 3 gennaio 1947, n. 1.

Art. 21.

Chi omette, o presenta in ritardo o inesattamente, le denuncie previste dall'ultimo comma dell'art. 4 della legge 22 marzo 1951, n. 205, successivamente modificato dall'art. 4 del decreto-legge 19 dicembre 1953, n. 916, dall'art. 3, comma settimo, e dai successivi articoli 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14 e 15 del presente decreto o la dichiarazione di lavoro di cui al precedente art. 19 incorre nelle sanzioni stabilite dall'art. 27 del decreto legislativo 3 gennaio 1947, n. 1, modificato dall'art. 6 del decreto-legge 19 dicembre 1953, n. 916.

Art. 22.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed ha effetto dal 4 gennaio 1955.

Roma, addì 15 giugno 1955

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1955
Registro n. 12 Finanze, foglio n. 250. — BENNATI

(3731)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1955.

Autorizzazione alla Società per azioni « Magazzini generali per la provincia di Cremona » ad ampliare il Magazzino principale di Cremona.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, nonchè il relativo regolamento di esecuzione, approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Visti i decreti Ministeriali 30 giugno 1927, 20 gennaio 1949 e 19 aprile 1950, che autorizzano l'esercizio dei Magazzini generali per merci varie, nazionali e nazionalizzate, gestiti in Cremona e provincia dalla Società per azioni « Magazzini generali per la provincia di Cremona »;

Vista la domanda presentata dalla predetta Società per essere autorizzata ad ampliare, mediante sopraelevazione, il proprio stabilimento principale di Cremona;

Visto il favorevole parere espresso al riguardo dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Cremona, con la delibera di Giunta n. 9 del 23 maggio 1955;

Decreta:

Art. 1.

La Società per azioni « Magazzini generali per la provincia di Cremona » è autorizzata a gestire in regime di Magazzini generali, pel deposito di merci varie nazionali e nazionalizzate, la sopraelevazione al proprio Magazzino principale di Cremona-Centro, effettuata in conformità del progetto redatto dall'ing. Cesare Valenti di Casalmaggiore.

Art. 2.

Per l'introduzione, l'estrazione, il deposito e la conservazione delle merci introdotte nell'unico ambiente risultante dalla sopraelevazione di cui al precedente articolo si applicano le condizioni regolamentari e tariffarie in vigore nel resto del Magazzino principale.

Art. 3.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Cremona è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 giugno 1955

p. *Il Ministro*: QUARELLO

(3682)

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1955.

Messa in liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa bresciana costruzioni, con sede in Brescia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista l'istanza del presidente della Cooperativa bresciana costruzioni, con sede in Brescia, in data 12 maggio 1955, con la quale si chiede la messa in liquidazione coatta amministrativa della Società stessa, non avendo questa attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Viste la situazione dei conti al 15 aprile stesso anno e le risultanze della revisione ordinaria eseguita alla Società dalla Confederazione cooperativa italiana in data 20 maggio 1955, dalle quali si rileva il grave stato d'insolvenza dell'Ente;

Udito, in via d'urgenza, il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19, lettera *b*), del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577;

Riconosciuta la necessità, negli interessi dei creditori, di assoggettare la Cooperativa di cui sopra alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile, 196 e 197 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La Cooperativa bresciana costruzioni, con sede in Brescia, costituita con atto 7 maggio 1949 del notaio Giuseppe Bianchi, è messa in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 197 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

Il dott. Ernesto Stefanutti è nominato commissario liquidatore della Cooperativa stessa, con gli obblighi e le responsabilità di legge.

Art. 2.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla nomina del Comitato di sorveglianza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 luglio 1955

Il Ministro: VIGORELLI

(3733)

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1955.

Quarantacinquesimo elenco dei Comuni danneggiati dalla guerra che debbono adottare un piano di ricostruzione.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 27 ottobre 1951, n. 1402;

Decreta:

E' approvato come appresso il quarantacinquesimo elenco dei Comuni danneggiati dalla guerra che dovranno, nel termine di tre mesi dalla relativa notificazione, adottare un piano di ricostruzione dei relativi abitati, ai sensi e per gli effetti della legge di cui alle premesse:

Provincia di Campobasso: Montenero Val Cocchiara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 luglio 1955

Il Ministro: ROMITA

(3732)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Ruolo di anzianità del personale di custodia secondo la situazione al 1° gennaio 1955

A norma dell'art. 16 del regolamento per gli Istituti di prevenzione e di pena, approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, si avverte che è stato pubblicato il ruolo di anzianità del personale di custodia, secondo la situazione al 1° gennaio 1955.

Nel termine di sessanta giorni dalla presente pubblicazione gli agenti possono ricorrere al Ministero per ottenere la rettifica della loro posizione di anzianità.

(3735)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Laganadi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953

Con decreto interministeriale in data 15 marzo 1955, registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 1955, registro n. 14 Interno, foglio n. 177, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Laganadi (Reggio Calabria) di un mutuo di L. 1.865.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(3705)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Leni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 14 febbraio 1955, registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 1955, registro n. 14 Interno, foglio n. 151, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Leni (Messina) di un mutuo di L. 2.715.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(3686)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Chioggia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 5 febbraio 1955, registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 1955, registro n. 14 Interno, foglio n. 140, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Chioggia (Venezia) di un mutuo di L. 3.445.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(3695)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Licenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 22 febbraio 1955, registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 1955, registro n. 14 Interno, foglio n. 130, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Licenza (Roma) di un mutuo di L. 2.460.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(3697)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Santa Marina Salina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954.

Con decreto interministeriale in data 14 febbraio 1955, registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 1955, registro n. 14 Interno, foglio n. 149, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Santa Marina Salina (Messina) di un mutuo di L. 3.480.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(3687)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Affile ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 31 marzo 1955, registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 1955, registro n. 14 Interno, foglio n. 133, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Affile (Roma) di un mutuo di L. 1.840.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(3699)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Sant'Ambrogio sul Garigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954.

Con decreto interministeriale in data 12 febbraio 1955, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1955, registro n. 14 Interno, foglio n. 52, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Sant'Ambrogio sul Garigliano (Frosinone) di un mutuo di L. 2.360.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(3691)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Vibo Valentia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954.

Con decreto interministeriale in data 21 marzo 1955, registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 1955, registro n. 14 Interno, foglio n. 180, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Vibo Valentia (Catanzaro) di un mutuo di L. 5.384.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(3692)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Ariccia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 22 febbraio 1955, registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 1955, registro n. 14 Interno, foglio n. 134, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Ariccia (Roma) di un mutuo di L. 5.830.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(3700)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Laganadi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 28 marzo 1955, registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 1955, registro n. 14 Interno, foglio n. 178, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Laganadi (Reggio Calabria) di un mutuo di L. 4.650.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(3704)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Priverno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 4 marzo 1955, registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 1955, registro n. 14 Interno, foglio n. 135, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Priverno (Latina) di un mutuo di L. 10.900.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(3708)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Staranzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 3 febbraio 1955, registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 1955, registro n. 14 Interno, foglio n. 141, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Staranzano (Gorizia) di un mutuo di L. 9.890.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(3709)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli, è vacante la cattedra di « clinica chirurgica generale e terapia chirurgica », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3765)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione delle indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

AVVISI

Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1954, registrato alla Corte dei conti in data 14 giugno 1955 (registro n. 10, foglio n. 238 Agricoltura), è stata determinata in lire 1.966.821 (lire unmilionenovecentosessantaseimilaottocentoventuno) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Colobraro (provincia di Matera), della superficie di ettari 79.31.12, espropriati nei confronti della ditta MENDAIA Bianca fu Giovanni Battista e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, in forza del decreto Presidenziale 29 novembre 1952, n. 2613, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 7 del 10 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 1).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 1.965.000 (lire unmilionenovecentosessantacinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli sede di Bari e saranno svincolati dal tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1955, registrato alla Corte dei conti in data 14 giugno 1955 (registro n. 10, foglio n. 239 Agricoltura), è stata determinata in lire 12.833.023 (lire dodicimilioniottocentotrentatremilaventitre) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Pisticci (provincia di Matera), della superficie di ettari 120.93.49, espropriati nei confronti della ditta TAMMA Francesco fu Raffaele e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, in forza del decreto Presidenziale 19 novembre 1952, n. 2142, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 294 del 19 dicembre 1952 (supplemento ordinario n. 4).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 12.830.000 (lire dodicimilioniottocentotrentamila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli sede di Bari e saranno svincolati dal tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

(3684)

MINISTERO DEL TESORO

Ruoli di anzianità del personale dell'Amministrazione centrale

Ai sensi dell'art. 9 del regio decreto 30 dicembre 1923, numero 2960, sono stati pubblicati i ruoli di anzianità del personale dell'Amministrazione centrale del Ministero del tesoro, secondo la situazione al 1° gennaio 1955.

Gli eventuali reclami per rettifiche di anzianità dovranno essere prodotti alla detta Amministrazione nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del presente avviso.

(3740)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 156

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 12 luglio 1955

	Dollaro U. S. A.	Dollaro canadese	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,80	633,15	145,78
» Firenze	624,80	633,50	145,70
» Genova	624,87	633,50	145,75
» Milano	624,88	633,65	145,79
» Napoli	624,80	633,75	145,85
» Palermo	624,87	633,20	145,78
» Roma	624,87	633,75	145,79
» Torino	624,88	634,70	145,80
» Trieste	624,87	–	145,70
» Venezia	624,87	633,60	145,77

Media dei titoli del 12 luglio 1955

Rendita 3,50 % 1906	59,85
Id. 3,50 % 1902	59,35
Id. 5 % 1935	91,65
Redimibile 3,50 % 1934	80,60
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	71,125
Id. 5 % (Ricostruzione)	90,15
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	[illegible]
Id. 5 % 1936	93,70
Id. 5 % (Città di Trieste)	84,35
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,05
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,90
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,25
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,20
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	96,25
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	95,825

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 12 luglio 1955

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (*Decreto-legge* 19 *settembre* 1949, *n.* 632):

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,87
1 dollaro canadese	»	633,70
1 franco svizzero	»	145,79

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit.	1749,65

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,498	per franco belga
Danimarca	»	90,473	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,78546	» franco francese
Germania	»	148,788	» marco occid
Norvegia (c/nuovo)	»	87,487	» corona norvegese
Olanda	»	164,45	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,797	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,908	» franco svizzero

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pesaro Urbino al 30 novembre 1953.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 14 dicembre 1954, n. 340.2.56/13148, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pesaro Urbino al 30 novembre 1953;

Vista la nota del Prefetto di Pesaro Urbino, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il prof. Ettore Carloni, deceduto, nella qualità di componente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del prof. Ettore Carloni è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pesaro Urbino al 30 novembre 1953 il dott. Mario Bonopera, libero esercente specializzato in ostetricia e ginecologia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 28 giugno 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(3561)

Sostituzione di un componente la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Messina al 30 novembre 1950.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 31 dicembre 1953, n. 340,2.45/12831, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Messina al 30 novembre 1950;

Visto il decreto 30 settembre 1954, n. 340.2.45/10265, con il quale è stato sostituito il medico provinciale dott. Pietro Rossi con il medico provinciale dott. Giovanni Pezzinga nella qualità di componente della predetta Commissione giudicatrice;

Vista la nota del Prefetto di Messina, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il medico provinciale dottor Giovanni Pezzinga, trasferito ad altra sede, nella qualità di componente della stessa Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del medico provinciale dott. Giovanni Pezzinga è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Messina al 30 novembre 1950 il medico provinciale dott. Giovanni Giustolisi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 28 giugno 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(3637)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIATO PER IL TURISMO

Graduatoria generale del concorso a tre posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo d'ordine (gruppo C) del Commissariato per il turismo.

Graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice del concorso a tre posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo d'ordine (gruppo *C*) del Commissariato per il turismo, indetto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° settembre 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 22 novembre 1954:

1.	Monti Ignazio	punti 15,65
2.	De Stefano Serafina	» 15,58
3.	Napoli Lidia	» 15,48
4.	Pellanera Leda (figlia d'invalido di guerra)	» 15,46
5.	Rossi Ferruccio	» 15,40
6.	Parrinello Carlo	» 14,60
7.	Angelini Fiordispina	» 14,53
8.	Bruno Fedele (profugo d'Africa, figlio di invalido di guerra)	» 13,23
9.	Mancurti Vittorio	» 13,18

A termini delle vigenti disposizioni di legge, risultano vincitori del concorso:

1) Monti Ignazio;

2) De Stefano Serafina;

3) Bruno Fedele (profugo d'Africa, figlio d'invalido di guerra).

Il decreto Presidenziale di approvazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso sarà pubblicato nel bollettino ufficiale del Commissariato per il turismo.

(3767)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Diario delle prove scritte del concorso per esame a cinquantatre posti di volontario vice coadiutore aggiunto (gruppo C) negli Archivi notarili, indetto con decreto Ministeriale 31 dicembre 1954.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti i regi decreti 31 dicembre 1923, n. 3138, 23 ottobre 1924, n. 1737, 27 ottobre 1937, n. 1876, e 10 ottobre 1941, n. 1273, sull'ordinamento degli Archivi notarili;

Vista la legge 17 maggio 1952, n. 629, sul riordinamento degli Archivi notarili;

Visto il decreto Ministeriale 31 dicembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 1955 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 3 marzo 1955, col quale venne indetto un concorso per esame a cinquantatre posti di volontario vice coadiutore aggiunto (gruppo *C*) nel ruolo del personale degli Archivi notarili;

Vista l'autorizzazione in data 8 giugno 1955, n. 12822/12106, della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esame a cinquantatre posti di volontario vice coadiutore aggiunto (gruppo *C*) nel ruolo del personale dell'Amministrazione degli archivi notarili, indetto con decreto Ministeriale 31 dicembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 1955, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 15 e 16 novembre 1955, con inizio alle ore otto antimeridiane.

Roma, addì 11 giugno 1955

p. *Il Ministro*: ROCCHETTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1955
Registro n. 18, *foglio n.* 388. — LEUZZI

(3766)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per esami a diciassette posti di aiutante aggiunto in prova (gruppo B, grado 11°) nel ruolo del personale del Corpo forestale dello Stato.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 23 ottobre 1954, registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 1954, registro n. 2, foglio n. 103, col quale venne bandito un concorso per esami a diciassette posti di aiutante aggiunto in prova (gruppo *B*, grado 11°) nel ruolo del personale del Corpo forestale dello Stato;

Visto il regolamento organico per il personale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, approvato con regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885, e modificato coi regi decreti 2 marzo 1933, n. 318, e 27 giugno 1937, n. 1354;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888, che stabilisce i compensi a favore dei componenti e segretari delle Commissioni giudicatrici dei concorsi per l'ammissione di personale nelle Amministrazioni dello Stato;

Decreta:

La Commissione giudicatrice dei candidati al concorso di cui alle premesse sarà costituita come segue:

Presidente:

Camaiti dott. ing. Alberto, direttore generale dell'Economia montana e delle foreste.

Membri:

Carullo dott. prof. Francesco, libero docente in selvicoltura speciale, ispettore generale forestale;

Quattrocchi dott. Giovanni, ispettore superiore forestale, capo divisione presso la Direzione generale dell'economia montana e delle foreste.

Segretario:

Buglioni Alfonso, ispettore capo forestale.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 giugno 1955

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1955
Registro n. 1 *Azienda foreste demaniali, foglio n.* 21. — CAZZATO

(3742)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario generale di 2ª classe (grado II), vacante nel comune di Matera

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 9 marzo 1955, per il conferimento del posto di segretario generale di seconda classe (grado II) vacante nel comune di Matera;

Visto il decreto Ministeriale 31 maggio 1955, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371 e la legge 9 agosto 1954, n. 748;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di seconda classe (grado II) vacante nel comune di Matera nell'ordine appresso indicato:

1. De Lisi dott. Leonardo	punti	75,52	su 132
2. Ferraro dott. Domenico	»	75,31	»
3. Di Simine dott. Eugenio	»	72,73	»
4. Succi Cimentini dott. Flobert	»	72,08	»
5. Menduni dott. Attilio	»	71,86	»
6. Rianò dott. Enrico	»	70,77	»
7. Costanzo dott. Giuseppe	»	67,45	»
8. Condemi Bruno	»	66,50	»
9. Basile Francesco Paolo	»	65,97	»
10. Petrillo dott. Alfonso	»	65,93	»
11. Milella dott. Michele	»	65,72	»
12. Bottega dott. Giovanni	»	65,47	»
13. Falconio dott. Diomede Siro	»	65,20	»
14. Di Santo dott. Angelo	»	65 —	»
15. Caliulo dott. Rosario	»	64,63	»
16. Caporusso dott. Domenico	»	64,21	»
17. Bellizzi dott. Francesco	»	63,18	»
18. Graziani dott. Marcello	»	62,52	»
19. Pignataro Rocco	»	62 —	»
20. Pieschi dott. Antonio	»	60,95	»
21. Di Giovanni Gaetano	»	60,83	»
22. Bianchetti dott. Vittorio	»	60,11	»
23. Baraldi dott. Dario	»	59,74	»
24. Caimmi dott. Luigi	»	59,60	»
25. Orsini Orsino	»	59,58	»
26. Valente dott. Carlo	»	59,52	»
27. Ciccotta Luigi	»	59,10	»
28. Sisti Vito	»	58,93	»
29. Punzo Ciro	»	58,16	»
30. Mona Cesare	»	57,43	»
31. Ciccia Antonino	»	56,24	»
32. Uasone dott. Edoardo	»	56,14	»
33. Porretti Antonio	»	56,02	»
34. Straticò Raffaele	»	54,30	
35. Campanella dott. Giovanni	»	54 —	»
36. Cappa Domenico	»	53,89	»
37. Russo Luigi	»	53,83	
38. Moneta Aurelio	»	53,66	»
39. La Sala Luigi	»	53,50	»
40. Magnanelli Marsilio	»	53,44	»
41. Albi Marini dott. Muzio	»	52,63	»
42. Ghezzi Pietro	»	52,50	»
43. Bulla Guglielmo	»	51,81	»
44. Procaccini Pietro	»	51,47	»
45. Del Vecchio Sebastiano	»	49,58	»
46. Tarabini dott. Ludovico	»	49,45	»
47. Sossi Pasquale	»	49,16	»
48. Importuno Luigi	»	48,50	»
49. Santilli Francesco	»	48,18	»
50. Sardella dott. Pasquale	»	47,73	»
51. Casalino Ettore	»	46,04	»
52. Galli dott. Pietro	»	44,54	»
53. Polizzi Umberto	»	35,97	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° luglio 1955

p. *Il Ministro* RUSSO

(3743)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.